

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento DCI»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento DCI, l'allegato II al regolamento DCI contiene un elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC); tale elenco deve essere aggiornato conformemente alle revisioni periodiche da parte dell'OCSE/DAC del suo elenco dei beneficiari degli aiuti.
- (2) A seguito dell'aggiornamento dell'elenco dei beneficiari degli aiuti figurante nell'allegato II del regolamento DCI, la Commissione deve modificare l'allegato I e informarne il Consiglio e il Parlamento europeo.
- (3) È pertanto opportuno eliminare l'Arabia Saudita dall'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC che figura nell'allegato II del regolamento DCI, oltre che dal-

l'elenco dei paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, che figura nell'allegato I.

- (4) È pertanto opportuno includere il Kosovo ⁽²⁾ nell'elenco dell'OCSE/DAC dei beneficiari di APS contenuto nell'allegato II del regolamento DCI, tra i paesi e territori a reddito medio-basso.
- (5) È altresì opportuno aggiornare le note a piè di pagina dell'allegato II del regolamento DCI conformemente alle revisioni dell'OCSE/DAC.
- (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio ne saranno informati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009.

Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41-71.⁽²⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite